
**Procedura per la gestione
delle Informazioni Privilegiate**

Internal Dealing

Black-Out Periods

4 Agosto 2016

SOMMARIO

1. **PREMESSA**
2. **INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E ABUSI DI MERCATO**
3. **PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**
4. **RITARDO DELLA COMUNICAZIONE**
5. **SONDAGGI DI MERCATO**
6. **CONDOTTE LEGITTIME**
7. **PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**
8. **ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**
9. *INTERNAL DEALING*
10. *BLACK-OUT PERIODS*
11. **CONTATTI**
12. **ENTRATA IN VIGORE**

1. PREMESSA

1.1 Normativa

Richiamata la normativa comunitaria in materia di “*market abuse*” e segnatamente:

- Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”);
- Direttiva 2014/57/UE (“**MAD 2**”);
- Regolamenti di esecuzione della MAR;
- Regolamenti delegati relativi alla MAR;
- Documenti approvati dalla *European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”);

Datalogic S.p.A. (di seguito “**Società**”) ha approvato la presente Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate (di seguito “**Procedura Market Abuse**” o “**Procedura**”).

1.2 Scopo della Procedura

La presente Procedura è diretta a:

- a. disciplinare i comportamenti che i componenti degli organi sociali, i dirigenti e dipendenti - ognuno per quanto di propria competenza - devono rispettare in relazione alla gestione delle informazioni privilegiate relative alla Società e alle sue controllate;
- b. disciplinare gli obblighi di comunicazione che la Società è tenuta ad ottemperare nei confronti del mercato;
- c. disciplinare le operazioni cd. *Internal Dealing*;
- d. definire e disciplinare i cd. *Black-Out Periods*;
- e. evitare abusi di mercato anche in ottica di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 come successivamente integrato e modificato.

2. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E ABUSI DI MERCATO

2.1 Definizione di Informazione Privilegiata

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 MAR, per “**Informazione Privilegiata**” si intende un’informazione:

- (i) **che non è stata resa pubblica;**
- (ii) **avente carattere preciso, dunque**
 - **riferibile:**
 - a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi ovvero
 - a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - **sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato;**

- (iii) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e
- (iv) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, dunque un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Inoltre:

anche le “Tappe Intermedie” in un processo prolungato sono considerate informazioni privilegiate se rispondono ai criteri definiti sub (i), (ii), (iii), (iv).

2.2 Circostanze o eventi che possono generare Informazioni Privilegiate

Oltre agli orientamenti pubblicati dall'ESMA, a titolo esemplificativo e non esaustivo - e fermo restando la valutazione che deve essere fatta caso per caso sulla base delle circostanze caratterizzanti ogni specifica fattispecie - possono considerarsi Informazioni Privilegiate quelle informazioni relative a eventi o circostanze (esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a verificarsi/prodursi, anche qualora costituiscano una tappa/fase intermedia di un processo prolungato) inerenti a:

1. dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci della Società;
2. cambiamenti nel personale strategico della Società e delle sue controllate;
3. situazioni finanziarie di periodo (inclusa la proposta e la deliberazione di distribuzione del dividendo);
4. ingresso o ritiro da un rilevante settore di *business*;
5. acquisti o alienazioni rilevanti di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e altre attività;
6. adozione ed esecuzione di programmi di acquisto e alienazione di azioni proprie da parte della Società;
7. *joint venture* e alleanze di particolare valore strategico;
8. investimenti produttivi o progetti aziendali di notevole impatto sul mercato;
9. operazioni sul capitale (aumenti o riduzioni per perdite) della Società ed emissioni di *warrants*, obbligazioni o altri titoli di debito da parte della Società o delle sue controllate;
10. operazioni di fusione e scissione significative relative alla Società e alle sue controllate;
11. operazioni significative con parti correlate;
12. perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
13. controversie di ammontare rilevante e il cui esito sfavorevole possa pregiudicare in maniera significativa la situazione economico patrimoniale e le prospettive reddituali a livello di gruppo;
14. realizzazione e lancio di prodotti innovativi e strategici;
15. contratti di importanza strategica, dal punto di vista finanziario e/o commerciale e/o produttivo o comunque di natura tale (per ammontare o per tipologia di cliente) da avere un impatto significativo sulle prospettive del gruppo;

16. ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico.

Sempre a titolo esemplificativo - e fermo restando che la valutazione deve essere fatta caso per caso sulla base delle circostanze caratterizzanti ogni specifica fattispecie - non costituiscono informazioni privilegiate:

- le circostanze o gli eventi che si può ragionevolmente ritenere che non vengano a prodursi/verificarsi;
- le informazioni con valenza meramente promozionale (tra cui le informazioni di *marketing*);
- la commercializzazione delle proprie attività;
- ricerche e valutazioni basate su dati di dominio pubblico, fermo restando le precisazioni indicate dalla MAR.

2.3 “Tappe Intermedie” in un processo prolungato

Una fase (i.e. tappa) intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o da un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Una fase intermedia è un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti all’art. 2.1 della presente Procedura.

A titolo meramente esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

1. lo stato delle negoziazioni contrattuali;
2. le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
3. la possibilità di collocare strumenti finanziari;
4. le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
5. le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari;
6. la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

2.4 Definizione di Abuso di Mercato

Per “Abuso di Mercato” (i.e. *Market Abuse*) si intende:

- l’abuso (o il tentativo di abuso) di informazioni privilegiate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 MAR;
- la raccomandazione ad altri (o l’induzione di altri) ad abusare di informazioni privilegiate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 MAR;
- la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 MAR;
- la manipolazione del mercato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 MAR.

3. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.1 Compiti e responsabilità degli esponenti/funzioni aziendali coinvolti nel processo di identificazione delle informazioni privilegiate

Ciascun responsabile di funzione (sia esso di *staff* o di *business*) è chiamato a valutare se le informazioni non pubbliche in proprio possesso (generate o comunque relative all'area di attività aziendali sottoposte alla propria responsabilità) abbiano o meno - seppur non aventi ancora carattere preciso - le caratteristiche per potersi (potenzialmente) evolvere in Informazioni Privilegiate, acquisendo, dunque, il carattere della precisione e la capacità di determinare (se rese pubbliche) un effetto significativo sui prezzi del titolo Datalogic (ovvero degli strumenti finanziari derivati collegati, se esistenti).

Ciascun responsabile di funzione è, pertanto, chiamato ad effettuare un'analisi prospettica delle informazioni non pubbliche in proprio possesso, valutando:

- sia la possibilità (potenzialmente concreta, seppur non ancora ragionevole e, dunque, verosimile) che una serie di circostanze ovvero un evento possano rispettivamente prodursi o verificarsi;
- sia la potenziale cd. *price sensitivity* dell'informazione medesima.

In tale attività di valutazione, ciascun responsabile di funzione può avvalersi del supporto dell'Ufficio Affari Societari.

In caso di:

- valutazione positiva (ovvero di dubbio valutativo), il responsabile di funzione è chiamato ad informare tempestivamente l'Amministratore Delegato della Società, per il tramite dell'Ufficio Affari Societari, fornendo (i) tutti gli elementi in quel momento disponibili per consentire un'adeguata valutazione dell'informazione ai fini, se del caso, del successivo adempimento dei prescritti obblighi di comunicazione al mercato e (ii) i nominativi (e relativa anagrafica) di tutte le persone coinvolte (i.e. a conoscenza di tali informazioni), sulla base del *format* Allagato 1 alla presente Procedura;
- valutazione negativa, il responsabile di funzione è chiamato a monitorare l'evolversi dell'informazione per poi procedere, se del caso, alla tempestiva informativa in favore dell'Amministratore Delegato della Società, per il tramite dell'Ufficio Affari Societari, non appena la stessa informazione dovesse acquisire le caratteristiche tali da potersi evolvere in Informazione Privilegiata.

3.2 Obblighi di riservatezza e trasmissione delle informazioni

In fase di "formazione" delle "potenziali" Informazioni Privilegiate (così come nel caso del "ritardo della comunicazione" e del "sondaggio di mercato" di cui *infra*), i responsabili di funzione - così come gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti coinvolti - sono tenuti a:

- a. mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- b. conservare diligentemente la documentazione riservata in un luogo tale da consentirne l'accesso solamente alle persone autorizzate (ciascun soggetto è personalmente responsabile della conservazione della documentazione riservata di cui entra in possesso);

- c. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
- d. in caso di trasmissione - per ragioni di ufficio - di documenti o informazioni riservati a soggetti terzi, verificare preliminarmente (e tenere traccia degli esiti delle verifiche effettuate) che costoro siano tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per contratto (*Non Disclosure Agreement*) al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute. Per tali trasmissioni, i soggetti menzionati sono tenuti ad identificare la comunicazione come “*Privileged and Confidential*” sia nel formato elettronico che in quello cartaceo;
- e. astenersi dal trasmettere - per ragioni di ufficio - documenti o informazioni riservati a soggetti terzi, qualora costoro non siano tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per contratto (*Non Disclosure Agreement*) al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute;
- f. astenersi dal rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni suscettibili di acquisire il carattere di Informazioni Privilegiate;
- g. rispettare scrupolosamente la presente Procedura;
- h. informare tempestivamente l'Amministratore Delegato, per il tramite dell'Ufficio Affari Societari, del mancato rispetto del presente art. 3.2, fornendo tutti gli elementi necessari per consentire un'adeguata valutazione della situazione.

3.3 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

Ai fini dell'adempimento dei prescritti obblighi di comunicazione al mercato, la valutazione circa la natura “privilegiata” (o meno) di un'informazione e il momento in cui la stessa (informazione) diviene tale ricade sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato, il quale è chiamato a:

- (i) valutare le segnalazioni e i conseguenti aggiornamenti (concernenti l'evoluzione dell'informazione comunicata) pervenuti dall'interno dell'organizzazione e
- (ii) dare istruzioni all'Ufficio Affari Societari circa l'istituzione e aggiornamento di una “nuova” specifica sub-sezione del Registro *Insiders* (di cui *infra*) relativa alla singola informazione oggetto di valutazione.

Nell'esercizio di tale responsabilità, l'Amministratore Delegato si avvale del supporto dell'Ufficio Affari Societari e dell'Ufficio *Investor Relations*, nonché del responsabile di funzione che ha comunicato l'informazione; quest'ultimo con riferimento ai necessari aggiornamenti che dovrà, mano a mano, rendere disponibili all'Amministratore Delegato per consentire un'adeguata valutazione dell'evolversi dell'informazione e delle persone coinvolte. La valutazione cui è chiamato l'Amministratore Delegato non può che svolgersi caso per caso, alla luce delle circostanze della situazione concreta e tenuto conto, in via principale, della definizione di “Informazione Privilegiata” fornita dall'art. 7 MAR e degli altri criteri interpretativi forniti dalla disciplina vigente, dalla giurisprudenza esistente, dagli orientamenti adottati dall'ESMA, dalla presente Procedura nonché, più in generale, dalle *best practices* delineatesi in materia di *market abuse*.

3.4 Comunicazione al mercato: tempistica

Ai sensi dell'art. 17 MAR, Datalogic comunica al pubblico, quanto prima possibile (fermo restando il caso del “ritardo della comunicazione” di cui *infra*), le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue controllate.

3.5 Comunicazione al mercato: contenuto

Nel momento in cui l'Amministratore Delegato decide di procedere con la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Ufficio *Investor Relations* predispone tempestivamente - sentito, per quanto di competenza, il parere dell'Ufficio Affari Societari - una bozza del comunicato stampa (in lingua italiana e in lingua inglese) da diffondere al mercato.

La bozza del comunicato stampa viene sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

Prima della diffusione al mercato, la versione definitiva del comunicato stampa approvato dall'Amministratore Delegato è soggetta alla verifica dell'Ufficio *Investor Relations* e, per quanto di competenza, dell'Ufficio Affari Societari.

Ai fini della predisposizione della bozza di comunicato stampa, l'Ufficio *Investor Relations* osserva le disposizioni adottate dalla società di gestione del mercato e, più in generale, previste dalla disciplina vigente in materia di contenuto minimo del comunicato stampa e modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute con riferimento alle singole fattispecie.

In ogni caso, il comunicato stampa:

- a. contiene gli elementi idonei a consentire una valutazione completa, corretta e tempestiva degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- b. contiene collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali comunicati precedenti;
- c. non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle attività di Datalogic.

3.6 Comunicazione al mercato: modalità

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 MAR e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, le Informazioni Privilegiate sono divulgate al mercato:

- a. senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;
- b. gratuitamente;
- c. simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
- d. con modalità che consentano un accesso rapido;

mediante comunicazione - diretta o tramite terzi - ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni, tramite un mezzo elettronico che consenta di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indichi chiaramente:

- a. la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- b. l'identità dell'emittente (ragione sociale completa);
- c. l'identità del notificante (nome, cognome, posizione presso l'emittente);
- d. l'oggetto delle informazioni privilegiate;

e. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione; attraverso l'invio, a cura dell'Ufficio *Investor Relations*, di un comunicato stampa:

- alla società di gestione del mercato;
- alla Consob;
- al meccanismo di stoccaggio autorizzato;
- ad almeno due agenzie di stampa.

Tale invio può essere soddisfatto simultaneamente attraverso l'utilizzo del circuito telematico SDIR-NIS o equivalente.

Ogni comunicato stampa viene, altresì, pubblicato tempestivamente sul sito internet della Società www.datalogic.com - secondo le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 - ove rimane disponibile per almeno 5 anni dalla sua pubblicazione.

4. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

4.1 Condizioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 MAR e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, sentiti l'Ufficio *Investor Relator* e l'Ufficio Affari Societari, l'Amministratore Delegato (o soggetto dallo stesso delegato) può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata (dando, dunque, avvio alla cd. "**Procedura di Ritardo**"), a condizione che:

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe, probabilmente, i legittimi interessi di Datalogic.

A titolo meramente esemplificativo, i legittimi interessi possono riferirsi, in particolare, alle seguenti circostanze:

- negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare:
 - nel caso in cui sia in programma di acquistare o cedere una partecipazione rilevante in un'altra entità, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata qualora essa rischi di mettere a repentaglio la conclusione della transazione;
 - nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria di Datalogic, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine della Società;
- decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo direttivo della Società la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo della Società

- medesima (purché la struttura preveda la separazione tra tali organismi), a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico;
- sviluppo di un prodotto o di una invenzione nel caso in cui l'immediata comunicazione al pubblico rischi di compromettere i diritti di proprietà intellettuale di Datalogic;
 - transazione precedentemente annunciata soggetta ad approvazione di un ente pubblico la cui decisione risulti essere subordinata ad ulteriori requisiti, nel caso in cui la comunicazione al pubblico di tali requisiti potrebbe impedire il successo finale della transazione;
- il ritardo, probabilmente, non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico.
A titolo meramente esemplificativo, il ritardo della comunicazione potrebbe avere l'effetto di fuorviare il pubblico nel caso in cui:
 - le informazioni oggetto del ritardo sono sostanzialmente divergenti rispetto a quanto già comunicato da Datalogic in un precedente annuncio pubblico riferito al medesimo argomento;
 - le informazioni oggetto del ritardo riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari della Società rischiano di non essere raggiunti, purché tali obiettivi siano già stati oggetto di comunicazione in un precedente annuncio pubblico;
 - le informazioni oggetto del ritardo sono in contrasto con le aspettative del mercato, nel caso in cui tali aspettative si fondano su informazioni comunicate (o segnali definiti) in precedenza da Datalogic;
 - venga garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo.

4.2 Registro Ritardi

La Società istituisce e tiene costantemente aggiornato un Registro informatizzato dei ritardi delle comunicazioni (di seguito “**Registro Ritardi**”), in grado di assicurare, da un lato, la riservatezza e il mantenimento durevole delle informazioni in esso contenute (per un periodo di almeno 5 anni a decorrere da ogni ritardo effettuato) e, dall'altro, l'accessibilità e leggibilità esclusiva al personale Datalogic a ciò autorizzato dall'Amministratore Delegato della Società. Anche ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, il Registro Ritardi si compone di singole sezioni - una per ogni Informazione Privilegiata oggetto di ritardo della comunicazione - identificate mediante numerazione progressiva.

In ciascuna sezione viene annotato:

- a. tipologia e descrizione dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo;
- b. data e ora:
 - i. della “prima esistenza” dell'Informazione Privilegiata presso Datalogic;
 - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e, dunque, di avviare la Procedura di Ritardo;

- iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte di Datalogic e, dunque, di probabile conclusione della Procedura di Ritardo;
- c. identità delle persone all'interno dell'organizzazione di Datalogic responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione;
 - ii. della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - iii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iv. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - v. della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- d. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni poste alla base del ritardo della comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante la Procedura di Ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso Datalogic, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

4.3 Procedura di Ritardo

In caso di ritardo della comunicazione al pubblico, l'Amministratore Delegato provvede:

- con il supporto dell'Ufficio Affari Societari - alla compilazione del Registro Ritardi nei termini di cui all'art. 4.2 della presente Procedura;
- con il supporto dell'Ufficio *Investor Relator* - sentito l'Ufficio Affari Societari - a predisporre, in ogni caso, una bozza di comunicato stampa (secondo le modalità di cui all'art. 3.5 della presente Procedura), curandone costantemente l'aggiornamento in base agli sviluppi delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo; comunicato stampa pronto per essere tempestivamente divulgato (secondo le modalità di cui all'art. 3.6 della presente Procedura) qualora ciò fosse richiesto dalle competenti autorità oppure nei casi di cui all'art. 4.4 della presente Procedura.

4.4 Obblighi specifici di disclosure nel corso della Procedura di Ritardo

Qualora, nel corso della Procedura di Ritardo, la Società ovvero i soggetti che agiscono in suo nome o per suo conto comunichino Informazioni Privilegiate (oggetto del ritardo della comunicazione) a terzi durante il normale esercizio di un'occupazione, professione o funzione e tali soggetti terzi non siano tenuti ad un obbligo di riservatezza (sia essa di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale), Datalogic procede ad integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Inoltre, qualora rispetto alle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo della comunicazione si sia in presenza di segnali inequivoci del fatto che la riservatezza non risulti

essere più garantita, la Società procede, tempestivamente, ad integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate.

4.5 Comunicazione della Procedura di Ritardo

In caso di attivazione (e utilizzo) della Procedura di Ritardo, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo della comunicazione, la Società - secondo le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 e nella Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 relativamente a “*comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un’informazione privilegiata*” ex art. 17(4) MAR - notifica alla Consob tale ritardo, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all’art. 4.1 della presente Procedura, sulla base di quanto riportato nel Registro Ritardi.

5. SONDAGGI DI MERCATO

5.1 Definizione di Sondaggio di Mercato

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 MAR, la Società - su indicazione dell’Amministratore Delegato, sentiti l’Ufficio *Investor Relator* e l’Ufficio Affari Societari - può effettuare cd. “**Sondaggi di Mercato**”, vale a dire comunicare informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare il loro interesse per una possibile operazione, al relativo prezzo, dimensioni e struttura dell’operazione stessa. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 3 MAR, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta, altresì, un sondaggio di mercato, a condizione che:

- le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli;
- la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l’offerta di acquisizione o fusione.

5.2 Condizioni e modalità di svolgimento

I Sondaggi di Mercato di mercato possono comportare la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

Al fine di non incorrere nella fattispecie di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate di cui all’art. 10 MAR, previa determinazione dei potenziali investitori destinatari del Sondaggio di Mercato (tenuto conto degli eventuali dinieghi dei potenziali investitori a ricevere Sondaggi di Mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia in relazione ad alcune particolari tipologie di potenziali operazioni, debitamente riportati nel Registro Sondaggi), l’Amministratore Delegato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 MAR e del Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 e del

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 - con l'ausilio dell'Ufficio Affari Societari:

1. prima di effettuare il Sondaggio di Mercato, esamina se lo stesso (Sondaggio di Mercato, complessivamente considerato - i.e. considerando l'insieme di tutte le comunicazioni che verranno effettuate al tal fine) - determinerà la comunicazione di Informazioni Privilegiate e registra per iscritto la conclusione (e i motivi della stessa) sul “**Registro Sondaggi**” di cui *infra*;
2. per ogni comunicazione che si intende effettuare nel quadro di un singolo Sondaggio di Mercato:
 - a) esamina se la stessa (singola comunicazione) determinerà la comunicazione di Informazioni Privilegiate e registra per iscritto la conclusione (e i motivi della stessa) sul Registro Sondaggi;
 - b) definisce le modalità con cui verrà effettuata la comunicazione, adottando uno dei seguenti strumenti:
 - i. comunicazione orale in riunione registrata (con apparecchiature di Datalogic) tenutasi “di persona”;
 - ii. comunicazione orale in riunione non registrata tenutasi “di persona” (nel solo caso in cui la Società non abbia accesso agli strumenti di cui al punto i. che precede ovvero il soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato non intende esprimere il consenso alla registrazione della conversazione);
 - iii. comunicazione orale mediante teleconferenza o videoconferenza registrata (con apparecchiature di Datalogic);
 - iv. comunicazione orale mediante teleconferenza o videoconferenza non registrata (nel solo caso in cui la Società non abbia accesso agli strumenti di cui al punto iii. che precede ovvero il soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato non intende esprimere il consenso alla registrazione della conversazione);
 - v. comunicazione per iscritto mediante posta;
 - vi. comunicazione per iscritto mediante fax;
 - vii. comunicazione per iscritto mediante posta elettronica certificata;
 - c) sulla base della conclusione di cui al punto a) che precede, stabilisce l'insieme *standard* di informazioni che saranno oggetto di comunicazione a tutte le persone destinatarie del Sondaggio di Mercato e segnatamente:
 - nel caso di comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente i seguenti elementi, nell'ordine indicato:
 - (i) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di Mercato;
 - (ii) quando il Sondaggio di Mercato è realizzato mediante uno strumento registrato di cui al punto b) che precede, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il Sondaggio di Mercato (i.e. potenziale investitore);

- (iii) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che Datalogic sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di Mercato e la relativa conferma;
 - (iv) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di Mercato, la persona contattata (i.e potenziale investitore) riceverà informazioni che, a parere di Datalogic, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7 MAR;
 - (v) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il Sondaggio di Mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
 - (vi) una dichiarazione che informa la persona che riceve il Sondaggio di Mercato degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d) MAR;
 - (vii) la richiesta rivolta alla persona che riceve il Sondaggio di Mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a) MAR e la risposta alla richiesta;
 - (viii) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi del punto (vii) che precede, le informazioni comunicate ai fini del Sondaggio di Mercato, con l'indicazione delle informazioni che Datalogic considera Informazioni Privilegiate;
- nel caso di comunicazione di Informazioni non Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente i seguenti elementi, nell'ordine indicato:
- (i) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di Mercato;
 - (ii) quando il Sondaggio di Mercato è realizzato mediante uno strumento registrato di cui al punto b) che precede, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il Sondaggio di Mercato;
 - (iii) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che Datalogic sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di Mercato e la relativa conferma;
 - (iv) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di Mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere di Datalogic, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7 MAR;

- (v) la richiesta rivolta alla persona che riceve il Sondaggio di Mercato di esprimere il consenso a procedere al Sondaggio di Mercato e la risposta alla richiesta;
 - (vi) se è stato espresso il consenso di cui al punto (v) che precede, le informazioni comunicate ai fini del Sondaggio di Mercato;
3. procede con il Sondaggio di Mercato e, dunque, con la comunicazione dell'insieme *standard* di informazioni, assicurandosi che ad ogni persona che riceve il Sondaggio di Mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni;
 4. informa per iscritto (a tempo debito) - e registra per iscritto sul Registro Sondaggi - le persone che hanno ricevuto la comunicazione del fatto che le informazioni comunicate nel corso del Sondaggio di Mercato non sono più privilegiate, fornendo le seguenti informazioni:
 - l'identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni;
 - l'indicazione dell'operazione oggetto del Sondaggio di Mercato;
 - la data e l'ora del Sondaggio di Mercato;
 - il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
 - la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
 5. effettuata e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite (e ricevute relativamente all'eventuale diniego dei potenziali investitori a ricevere Sondaggi di Mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia in relazione ad alcune particolari tipologie di potenziali operazioni) aggiornando il Registro Sondaggi nei termini di cui all'art. 5.2 della presente Procedura.

5.3 Registro Sondaggi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 MAR e dell'art. 6 del Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016, la Società istituisce e tiene costantemente aggiornato un registro informatizzato dei Sondaggi di Mercato (di seguito "**Registro Sondaggi**"), in grado di assicurare, da un lato, la riservatezza e il mantenimento durevole delle informazioni in esso contenute (per un periodo di almeno 5 anni a decorrere da ogni Sondaggio di mercato effettuato) e, dall'altro, l'accessibilità e leggibilità esclusiva al personale Datalogic a ciò autorizzato dall'Amministratore Delegato della Società.

Il Registro Sondaggi si compone di due parti:

- **Parte Generale**, a sua volta suddivisa in sue sezioni:
 - **Sezione I**, in cui sono riportati (con indicazione progressiva in funzione della data) i riesami e gli eventuali aggiornamenti della modalità e procedure definite da Datalogic per la gestione dei Sondaggi di Mercato;
 - **Sezione II** (a sua volta suddivisa nelle sub-sezioni A e B), in cui sono - mano a mano - riportati (in virtù delle eventuali comunicazioni ricevute in tal senso – i.e. art. 5.2, numero 2, lett. c) della presente Procedura) i potenziali investitori che hanno manifestato alla Società il loro diniego a ricevere Sondaggi di Mercato sia in relazione

a tutte le potenziali operazioni (**Sezione II-A**) sia in relazione ad alcune particolari tipologie di potenziali operazioni (**Sezione II-B**);

- **Parte Speciale**, a sua volta suddivisa in singole sezioni - una per ogni Sondaggio di Mercato effettuato - indentificate mediante numerazione progressiva.

In ciascuna sezione della Parte Speciale viene annotato:

- a. il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del Sondaggio di Mercato;
- b. il recapito delle persone che hanno ricevuto il Sondaggio di Mercato utilizzato ai fini del Sondaggio di Mercato medesimo;
- c. le informazioni di cui all'art. 5.2, numero 1 della presente Procedura;
- d. le informazioni di cui all'art. 5.2, numero 2 della presente Procedura, indicando, altresì, la data e l'ora della comunicazione di cui all'art. 5.2, numero 3 della presente Procedura.

A tal proposito si precisa che:

- quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo mediante uno strumento registrato, nel Registro Sondaggi va registrata tale modalità, la data e l'ora della comunicazione e il nome del file della registrazione che dovrà essere conservato congiuntamente al Registro Sondaggi, a condizione che le persone alle quali sono comunicate le informazioni abbiano espresso il consenso alla registrazione;
- quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto, nel Registro Sondaggi va registrata tale modalità, la data e l'ora della comunicazione e il nome dei documenti oggetto di corrispondenza che dovranno essere conservati (in versione non modificabile) congiuntamente al Registro Sondaggi;
- quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni non registrate, nel Registro Sondaggi va registrata tale modalità e il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni sulla base di quanto definito dall'art. 6, comma 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 e dell'art 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016;
- e. le informazioni di cui all'art. 5.2, numero 4 della presente Procedura.

A tal proposito si precisa che nel Registro Sondaggi va registrata tale informazione sulla base di quanto definito dall'art. 6, comma 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 e dell'art 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016.

5.4 Obblighi specifici di *disclosure* nel corso dei Sondaggi di Mercato

Con riferimento ai Sondaggi di Mercato, si applica, in quanto compatibile, l'art. 4.4 della Presente Procedura.

5.5 Comunicazioni relative ai Sondaggi di Mercato

In caso di richiesta da parte dell'autorità competente, Datalogic fornisce le registrazioni effettuate nel Registro Sondaggi.

6. CONDOTTE LEGITTIME

6.1 Presunzioni ex art. 9 MAR

Fermo restando l'assenza di motivi illegittimi posti alla base delle condotte di cui *infra*:

- ai fini degli artt. 8 e 14 MAR, dal semplice fatto che la Società sia - o sia stata - in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che la stessa abbia utilizzato tali informazioni e abbia, dunque, compiuto un abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora Datalogic (i) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle Informazioni Privilegiate e (ii) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per suo conto strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- ai fini degli artt. 8 e 14 MAR, dal semplice fatto che la Società sia in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che la stessa abbia utilizzato tali informazioni e abbia, dunque, compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora Datalogic effettui un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di Informazioni Privilegiate, e se (i) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata oppure (ii) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la Società entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata;
- ai fini degli artt. 8 e 14 MAR, dal semplice fatto che la Società sia in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che la stessa abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate, qualora Datalogic abbia ottenuto tali Informazioni Privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire Informazioni Privilegiate. Tale presunzione non si applica in caso di acquisto di titoli di una società che non fa scattare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;
- ai fini degli artt. 8 e 14 MAR, il semplice fatto che la Società utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari (dunque, i propri piani e strategie di investimento) per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di Informazioni Privilegiate.

7. PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

7.1 Safe harbour ex art. 5 MAR

I divieti di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazioni illecite di Informazioni Privilegiate nonché di manipolazione del mercato non trovano applicazione relativamente ai programmi di riacquisto di azioni proprie qualora siano rispettate condizioni, termini e modalità definiti dall'art. 5 MAR e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016.

Le prescritte comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nella Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 relativamente a “operazioni di buy-back” ex art. 5 MAR.

8. ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

8.1 Registro *Insiders*: istituzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 MAR e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, la Società istituisce un elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie (di seguito “**Registro *Insiders*”**).

Il Registro *Insiders* deve essere in grado di assicurare:

- la riservatezza e il mantenimento durevole delle informazioni in esso contenute (per un periodo di almeno 5 anni a decorrere da ogni elaborazione o aggiornamento effettuato);
- l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- l'accesso limitato alle persone chiaramente identificate dall'Amministratore Delegato della Società che, presso Datalogic, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

8.2 Registro *Insiders*: aggiornamento

La Società aggiorna tempestivamente il Registro *Insiders* - aggiungendo la data dell'aggiornamento - nelle seguenti circostanze:

- se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco;
- se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve, quindi, essere aggiunta all'elenco;
- se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

L'aggiornamento è curato dall'Amministratore Delegato per il tramite dell'Ufficio Affari Societari.

Con specifico riferimento alla sezione "Accessi Non Permanenti" del Registro *Insiders* di cui *infra*, l'Ufficio Affari Societari opererà sulla base delle disposizioni impartite dall'Amministratore Delegato della Società (o soggetto da egli delegato), conto tenuto delle informazioni da quest'ultimo ricevute ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3.1 e 3.3 della presente Procedura.

8.3 Registro *Insiders*: struttura e contenuto

Il Registro *Insiders* si compone di due sezioni:

- **Accessi Permanenti**, in cui è riportato - sulla base dell'Allegato 1, MODELLO 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 - l'elenco (e relative informazioni) delle persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate presenti presso Datalogic;
- **Accessi Non Permanenti**, a sua volta suddivisa in sub-sezioni (una per ciascuna Informazione Privilegiata), identificate mediante numerazione progressiva, in cui sono riportati - sulla base dell'Allegato 1, MODELLO 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 - gli elenchi (e relative informazioni) delle persone che hanno accesso alle singole Informazioni Privilegiate individuate. È aggiunta una "nuova" sub-sezione (e, dunque, un "nuovo" elenco con le relative informazioni) ogni qualvolta venga individuata una "nuova" Informazione Privilegiata. Ciascuna sub-sezione riporta, dunque, solamente l'elenco (e relative informazioni) delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sub-sezione medesima.

I dati delle persone iscritte nella sezione "Accessi Permanenti" del Registro *Insiders* non sono ripresi nelle varie sub-sezioni della sezione "Accessi Non Permanenti" del Registro *Insiders*.

8.4 Informativa nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro *Insiders*

La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro *Insiders* prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

8.5 Responsabilità della tenuta del Registro

All'Amministratore Delegato, per il tramite dell'Ufficio Affari Societari, viene attribuito il compito della conservazione e dell'aggiornamento del Registro *Insiders*.

8.6 Obblighi specifici di *disclosure*

A seguito di esplicita richiesta, l'Amministratore Delegato - per il tramite dell'Ufficio Affari Societari - trasmette l'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate alla Consob non appena possibile.

Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nella Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 relativamente a “*elenchi degli insider*” ex art. 18 MAR.

9. *INTERNAL DEALING*

9.1 Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 MAR, devono intendersi per:

- **Soggetti Rilevanti**
 - i. i componenti dell'organo di amministrazione della Società;
 - ii. i componenti dell'organo di controllo della Società;
 - iii. gli alti dirigenti che - pur non essendo membri dell'organo di amministrazione o di controllo della Società - abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Datalogic e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Datalogic;
- **Persone Strettamente Legate** ai Soggetti Rilevanti
 - i. un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
 - iv. una persona giuridica, *trust* o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata;
 - direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata;
 - costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata.

9.2 Obblighi di comunicazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR:

- a) i **Soggetti Rilevanti** e
- b) le **Persone Strettamente Legate**

notificano alla Società e alla Consob tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (“**Operazioni**” di cui *infra*), fermo restando quanto indicato dall'art. 9.3 della presente Procedura.

9.3 Operazioni rilevanti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, le Operazioni soggette alla notifica di cui all'art. 9.2 della presente Procedura includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata.

A tal proposito si precisa che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari - o altra garanzia analoga - in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione

- in garanzia - o altra garanzia analoga - sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

9.4 Soglia rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione

L'obbligo di notifica di cui all'art. 9.2 si applica qualora l'ammontare complessivo delle Operazioni abbia raggiunto la soglia di euro 5.000 nell'arco di un anno civile, nonché a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di euro 5.000 nell'arco di un anno civile.

Tale soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate.

9.5 Tempistiche e modalità di notifica e di comunicazione al pubblico

Le notifiche di cui all'art. 9.2 sono effettuate tempestivamente e in particolare:

- alla Consob, non oltre n. 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione;
- alla Società, non oltre n. 2 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione.

La Società provvede successivamente - secondo le modalità di cui all'art. 3.6 della presente Procedura - alla comunicazione al pubblico delle informazioni alla stessa notificate entro la fine del giorno lavorativo successivo alla notifica ricevuta o, comunque, non oltre n. 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione.

Le notifiche di cui all'art. 9.2 sono effettuate trasmettendo, debitamente completato, il modello allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della commissione del 10 marzo 2016:

- alla Consob, secondo le modalità indicate nella Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 relativamente alla “*comunicazione di operazioni (internal dealing)*” ex art. 19(1) MAR;
- alla Società, mediante invio dello stesso al seguente indirizzo di posta elettronica ufficiosoci@datalogic.com, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, con preavviso telefonico all'Ufficio Affari Societari o all'Ufficio *Investor Relator*.

9.6 Informativa ai Soggetti Rilevanti e alla Persone Strettamente Legate

La Società notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti con riferimento alle Operazioni cd. *internal dealing* di cui all'art. 9 della presente Procedura - incluso l'obbligo

di comunicare alla Società l'elenco (e successivi aggiornamenti) delle Persone agli stessi Strettamente Legate (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) - e l'informativa sui cd. *Black-Out Periods* di cui *infra*.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto (e conservano copia della notifica) alle Persone loro Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti con riferimento alle operazioni cd. *internal dealing* di cui all'art. 9 della presente Procedura e l'informativa sui cd. *Black-Out Periods* di cui *infra*.

9.7 Registro Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR, anche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 9.6 della presente Procedura, la Società istituisce (e tiene costantemente aggiornato) un elenco (i.e registro) dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate.

10. BLACK-OUT PERIODS

10.1 Divieto di negoziazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.2 della presente Procedura, nel corso dei 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che Datalogic è tenuto a rendere pubblico, i Soggetti Rilevanti di cui all'art. 9.1 della presente Procedura non effettuano operazioni - per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente - relative alle quote o ai titoli di credito della Società o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati (cd. "*Black-Out Periods*").

10.2 Eccezioni al divieto di negoziazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR e del Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015, un Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un cd. *Black-Out Period* a condizione che:

- A. il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non possa essere effettuata in un altro momento se non durante il cd. *Black-Out Period*;
- B. sia stato a ciò preventivamente autorizzato da parte della Società, sulla base di una richiesta scritta motivata, trasmessa - per il tramite dell'Ufficio Affari Societari - all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Società, in cui viene (i) descritta l'operazione considerata; (ii) data evidenza delle argomentazioni a sostegno del punto A. che precede; (iii) indicato il motivo per cui la vendita è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari, nel solo caso in cui si tratti di richiesta di vendita immediata delle proprie azioni in presenza di condizioni eccezionali di cui *infra*.

Nel corso di un cd. *Black-Out Period*, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante:

- alla vendita immediata delle proprie azioni - per conto proprio o per conto di terzi - in caso di condizioni eccezionali (da valutare caso per caso) e, dunque, in presenza di circostanze derivanti da situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare l'eccezionalità delle condizioni, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto rilevante:

- al momento della presentazione della richiesta, debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
 - debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del cd. *Black-Out Period* che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni;
- alla negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, nel caso in cui:
 - a. al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legge applicabile e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
 - b. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il cd. *Black-Out Period*, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
 - c. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa nel cd. *Black-Out Period*, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - iii. il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
 - d. il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del cd. *Black-Out Period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- ii. il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il cd. *Black-Out Period*;
- iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il cd. *Black-Out Period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel cd. *Black-Out Period*;
- e. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel cd. *Black-Out Period*, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

11. CONTATTI

Ufficio Affari Societari

telefono: +39/051 314 7101

email: ufficiosoci@datalogic.com

Ufficio *Investor Relator*

telefono: +39/051 314 7109

email: ir@datalogic.com

12. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore dalla data di relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

ALLEGATO 1

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]